



## DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

**N° 82 del 12/07/2022**

**OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA LAVORO AGILE E LAVORO DA REMOTO -  
MODIFICHE DELIBERAZIONE N. 71 DEL 27.05.2022**

Addi 12 del mese di Luglio dell'anno 2022 alle ore 12.30 , nella sede di Cagliari

**L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
ING. MARIO MOSSA**

Nominato con

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017

*"L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari."*

Assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Lucia Tegas

### **DELIBERA**

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la proposta di Deliberazione dell'Dipartimento di Presidenza e Segreteria n. 114 del 12/07/2022 che si riporta di seguito integralmente;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Dipartimento di Presidenza e Segreteria**

**Servizio Segreteria Generale**

### **Proposta di deliberazione**

#### **Richiamato:**

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con la delibera di Giunta Provinciale n. 144 del 19.12.2019 e ss.mm. e ii;
- l'art. 89 del TUEL 267/00 che recita: *“Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. (...) 6. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*;
- l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/00, è di competenza della Giunta l'adozione di atti concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

#### **Premesso che:**

- **LA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81 “MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO SUBORDINATO” AL CAPO II - ARTT. 18 - 23 - DISCIPLINA L'ISTITUTO DEL LAVORO AGILE CD ORDINARIO, PREVEDENDO, INTER ALIA, CHE:**

I) Le disposizioni del capo richiamato si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

II) Previo accordo fra le parti, la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

III) L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

IV) L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

L'accordo individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;

V) Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

- Legge 7 agosto 2015, n. 124 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* all'art. 14 *“Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”*, dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro ((e del lavoro agile)). Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il ((15 per cento)) dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al ((15 per cento)) dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”*.

- Il comma 1, dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* introduce delle misure straordinarie in materia di Lavoro Agile, prevedendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il Lavoro Agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli dal 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

- A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, recante "Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni", a "decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.lgs. del 30 marzo 2001 n° 165, è quella svolta in presenza";

- In forza e per effetto del citato decreto, la disciplina del Lavoro Agile è riattratta nell'ambito delle disposizioni della legge 22 maggio 2017, n. 81, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e da ultimo nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021;

- il citato Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 dispone:

*" 1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.*

*2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:*

*a) organizzano le attività dei propri uffici prevenendo il rientro in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1, adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del presente decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;*

*b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.*

*3. Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile*

da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla data di cui al comma 1 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità:

a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;

c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:

1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;

2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;

3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti

*in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.*

*5. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

*6. Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione adotta specifiche linee guida che, per le misure previste dal comma 3, lettere f) e h), sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.*

*7. Gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal presente articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati.*

**Vista** la circolare congiunta a cura del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022 a mente della quale, ogni amministrazione “può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus).

**Visti** i chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica del 07/01/2022 in merito al ricorso al Lavoro Agile che, fra gli altri, ribadisce, così come già disposto dall'art. 2 e 3 del DM 19/10/2020, che le amministrazioni provvedono, previo confronto con i sindacati, alla ricognizione, in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile;

**Preso atto che** l'Amministrazione ha attivato le procedure per all'adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) ai fini dell'individuazione dei processi di lavoro che possono essere svolti in tale modalità agile e che pertanto non è, ancora, presente una disciplina organica del Lavoro Agile in base alla dimensione organizzativa e funzionale dell'ente;

**Richiamato** il regolamento per la disciplina del telelavoro e lavoro agile Approvato con Delibera G.P. n. 102 del 31.07.2020 per quanto compatibile con l'evoluzione della normativa sopravvenuta;

**Richiamate**

- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 06 del 24.01.2022 che prevedeva la scadenza della disciplina transitoria al 31 marzo 2022;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 54 del 06.04.2022 che prevedeva il rinnovo della disciplina transitoria fino al 31.05.2022;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 71 del 27.05.2022 che prevedeva il rinnovo della disciplina transitoria fino all'approvazione del PIAO;

### **Considerato**

che nell'Allegato approvato con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 71 del 27.05.2022, si prevedeva che il ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile e lavoro da remoto non potesse superare, di norma, una (1) giornata lavorativa distribuita nell'arco della settimana per tutto il personale adibito alle attività telelavorabili o svolgibili in modalità agile, ivi inclusi i soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo;

**Ritenuto** opportuno modificare la disciplina transitoria per il lavoro agile e da remoto approvata con Deliberazione n. 71 del 27.05.2022, nella misura in cui veniva stabilito che di norma non si potesse superare il limite di una giornata alla settimana;

**Ritenuto pertanto** opportuno demandare ai singoli dirigenti la quantificazione delle giornate lavorative la cui attività potrà essere svolta in modalità agile e da remoto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

### **Richiamati:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 21.05.2018;
- il D.L. 34/2020 convertito nella legge n.77/2020;
- le Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) approvate con decreto del 9 dicembre 2020.

Tutto ciò considerato;

### **DELIBERA**

**Di modificare** la disciplina transitoria per il lavoro agile e da remoto, approvata con Deliberazione n. 71 del 27.05.2022, nella misura in cui veniva stabilito che di norma non si potesse superare il limite di una giornata alla settimana;

**Di demandare** al Segretario dell'Ente e ai Dirigenti:

la predisposizione delle misure organizzative e degli atti amministrativi finalizzati alla attuazione di una disciplina transitoria delle prestazioni di Lavoro agile e lavoro da remoto stipulando i necessari accordi individuali;

la quantificazione delle giornate lavorative la cui attività potrà essere svolta in modalità agile e da remoto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

**Di dare atto** che tale disciplina verrà applicata fino all'approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

**Di trasmettere** il presente atto alla Rsu e alle Organizzazioni sindacali;

**Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

*Allegati:*

- *Disciplina transitoria lavoro agile e lavoro da remoto*

---

*Redatto: Wilma Vacca*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 114**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale**

Oggetto: **DISCIPLINA TRANSITORIA LAVORO AGILE E LAVORO DA REMOTO - MODIFICHE  
DELIBERAZIONE N. 71 DEL 27.05.2022**

## Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 12/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 114**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale**

Oggetto: **DISCIPLINA TRANSITORIA LAVORO AGILE E LAVORO DA REMOTO - MODIFICHE  
DELIBERAZIONE N. 71 DEL 27.05.2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/07/2022

Il Responsabile di Settore  
dr.ssa Lucia Tegas

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

## Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 12/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Speranza Schirru

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

L'Amministratore Straordinario

*F.to Ing. Mario Mossa*

Il Segretario Generale

*F.to Dr.ssa Lucia Tegas*

---

## Informazioni di pubblicazione

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio Provincia Sud Sardegna raggiungibile all'indirizzo:

[trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx](http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx)

li 12/07/2022

---

## Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività

Certifico che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- É diventata esecutiva il 12/07/2022 ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

li 12/07/2022

Il Segretario Generale

*Dr.ssa Lucia Tegas*

---

***Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.***

li 12/07/2022

Il funzionario Incaricato